

5 novembre 2024

**CBL Insurance Europe DAC (in liquidazione) ("CBLIE")**

Egregio Signore, Gentile Signora,

**La presente lettera viene inviata ai titolari di polizze che hanno presentato una richiesta di pagamento a CBLIE che deve ancora essere concordata, o che hanno una richiesta di pagamento oggetto di accordo non ancora pagata, in entrambi i casi in cui CBLIE disponga dei dettagli di contatto di tali titolari di polizze.**

**La presente lettera viene inoltre inviata a tutti i broker, agenti generali di gestione, agenti terzi, intermediari e titolari di polizze che hanno effettuato affari con CBLIE. Tutti i broker, agenti generali di gestione, agenti terzi e intermediari sono con la presente invitati a inviare questa lettera a tutti i clienti che hanno o potrebbero avere una richiesta di pagamento nei confronti di CBLIE.**

**Richiesta di indicazioni**

Come riportato nelle nostre lettere di marzo e ottobre 2020, ho maturato la convinzione, con l'ausilio di una consulenza legale, che fosse necessario richiedere indicazioni all'Alta Corte in relazione al trattamento delle richieste di pagamento dei titolari di polizze nella liquidazione (la "**Richiesta di indicazioni**"). La Richiesta di indicazioni è stata esaminata dall'Alta Corte nell'arco di due giorni il 3 marzo 2021.

Il 31 luglio 2024, l'Alta Corte ha emesso una sentenza in relazione alla Richiesta di indicazioni (la "**Sentenza**"). Se desiderate esaminare la sentenza, una copia è disponibile all'indirizzo: [https://www.courts.ie/view/judgments/51847993-e93e-4931-b637-bf68976f5388/86dce2c0-c97f-486a-839d-511c0faa3133/2024\\_IEHC\\_484.pdf/pdf](https://www.courts.ie/view/judgments/51847993-e93e-4931-b637-bf68976f5388/86dce2c0-c97f-486a-839d-511c0faa3133/2024_IEHC_484.pdf/pdf). In particolare, si prega di notare che l'Alta Corte ha stabilito che i contratti assicurativi di CBLIE hanno cessato di produrre effetti il 12 marzo 2020, data dell'ordinanza di liquidazione.

Allego inoltre una copia dell'ordinanza dell'Alta Corte datata 27 settembre 2024, il cui allegato delinea i provvedimenti emessi dalla Corte in relazione alla Richiesta di indicazioni.

**Presentazione delle richieste di pagamento**

A seguito della pronuncia della sentenza e in conformità con la sezione 674 del Companies Act 2014, ho stabilito che è opportuno per me fissare il 14 gennaio 2025 come data entro la quale qualsiasi

creditore della Società deve presentare una richiesta di pagamento e provare il proprio credito. Si noti che ogni creditore ha l'obbligo di dimostrare il proprio credito. Di conseguenza, qualora un titolare di polizza o creditore desideri presentare una richiesta di pagamento con un'adeguata prova del credito nella liquidazione di CBLIE, si prega di farlo entro e non oltre il 14 gennaio 2025, in mancanza del quale tale titolare di polizza o creditore potrebbe essere escluso dal beneficio di eventuali distribuzioni preliminari.

In relazione alla presentazione e alla prova delle richieste di pagamento, i titolari di polizze e i creditori devono tenere presente quanto segue:

#### *Richieste di pagamento concordate*

Se la vostra richiesta di pagamento è stata concordata con il Liquidatore prima della data della presente lettera, non sono richieste ulteriori azioni da parte vostra, a meno che i vostri dati di contatto o del vostro conto bancario non siano cambiati da quando la richiesta di pagamento è stata concordata, nel qual caso, vi preghiamo di fornire tali dettagli aggiornati al Liquidatore.

#### *Richieste di pagamento da concordare*

Se un titolare di polizza o un creditore ha, prima della data di questa lettera, presentato una richiesta di pagamento che deve ancora essere concordata, tale titolare di polizza o creditore deve assicurarsi di rispondere a tutte le richieste di informazioni del Liquidatore prima del 14 gennaio 2025, in caso contrario tale titolare di polizza o creditore potrebbe essere escluso dal beneficio di questa distribuzione. Tali titolari di polizza o creditori potrebbero avere diritto a ricevere un futuro dividendo dichiarato a seguito di un successivo accordo sul loro credito. Sebbene tali dividendi futuri non possano disturbare i dividendi precedenti pagati in relazione alle richieste di pagamento concordate, un dividendo futuro cercherebbe, per quanto possibile, di garantire che titolari di polizze o i creditori non siano svantaggiati, vale a dire che possano ricevere un dividendo equivalente all'importo pagabile fino a quel momento se la loro richiesta di pagamento fosse stata precedentemente concordata.

#### *Richieste di pagamento soggette a procedure di terze parti*

Il Liquidatore comprende che le richieste di determinati titolari di polizze sono attualmente soggette all'esito di determinati processi giudiziari, quasi giudiziari o altri procedimenti simili, che potrebbero non concludersi entro il 14 gennaio 2025. Tali titolari di polizze potrebbero analogamente avere diritto a ricevere un dividendo futuro dichiarato a seguito della conclusione di tale processo per garantire, per quanto possibile, che i titolari di polizze non siano svantaggiati, ovvero che possano ricevere un dividendo equivalente all'importo pagabile se la loro richiesta fosse stata precedentemente concordata.

#### *Richieste di pagamento per premi non maturati (c.d. "unearned premia")*

Infine, laddove una richiesta di pagamento non sia stata presentata, sia stata respinta o il Liquidatore non sia stato in grado di concludere una valutazione della richiesta, i titolari di polizze potrebbero avere diritto a un dividendo in relazione ai premi non maturati (c.d. "unearned premia") in relazione alle loro polizze. Per consentire al Liquidatore di elaborare tali richieste, si prega di fornire i dettagli della polizza, ad esempio nome, numero di polizza o altri dettagli che potrebbero essere a vostra disposizione e che potrebbero consentire al Liquidatore di identificarvi nei registri di CBLIE. Si prega inoltre di fornire al Liquidatore le coordinate bancarie e i recapiti per consentire il pagamento di un dividendo. Una volta forniti tali dettagli, il Liquidatore sarà in grado di pronunciarsi sulla vostra richiesta. Qualora una richiesta sia stata presentata ma sia stata respinta/non sia stata determinata, vi preghiamo di fornire le informazioni di cui sopra nella misura in cui non siano state precedentemente fornite come parte della richiesta di pagamento.

## **Recapiti**

Tutte le richieste di pagamento, la corrispondenza o le richieste di chiarimento per il Liquidatore devono essere inviati utilizzando i dettagli di seguito.

Posta: CBL Insurance Europe DAC (in liquidazione), KPMG Restructuring, 1 Stokes Place, St. Stephen's Green Dublino 2.

E-mail: [policyqueries.cblie@kpmg.ie](mailto:policyqueries.cblie@kpmg.ie)

## **Dimissioni del liquidatore congiunto**

Confermo che Kieran Wallace si è dimesso da KPMG. Di conseguenza, il signor Wallace si è dimesso anche da liquidatore congiunto di CBLIE il 16 maggio 2023. Rimango nominato liquidatore con il pieno supporto del team KPMG.

Distinti saluti,



---

Cormac O'Connor  
Liquidatore

L'ALTA CORTE

Numero di registrazione 2020/77 COS

IN MERITO A CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY E IN

MERITO ALL'INSURANCE ACT 1936

E IN MERITO AL COMPANIES ACT 2014

AVVISA CIASCUN TITOLARE DI POLIZZA O CREDITORE CHE HA, O POTREBBE  
AVERE, UNA RICHIESTA DI PAGAMENTO NEI CONFRONTI DI CBL INSURANCE  
EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (IN LIQUIDAZIONE) (LA "SOCIETÀ")

Con la presente si comunica che qualsiasi creditore della Società è tenuto a presentare e provare qualsiasi credito da esso rivendicato nei confronti della Società consegnando i dettagli del credito insieme a tutta la documentazione di supporto necessaria a CBL Insurance Europe DAC (in liquidazione), KPMG Restructuring, 1 Stokes Place, St. Stephen's Green Dublino 2 o tramite e-mail a [policyqueries.cblic@kpmg.ie](mailto:policyqueries.cblic@kpmg.ie) entro e non oltre il 14 gennaio 2025, data che il Liquidatore ha fissato ai sensi della sezione 674(1) del Companies Act 2014 come data entro la quale qualsiasi creditore della Società deve presentare una richiesta di pagamento e provare il proprio credito.

In caso di mancato deposito delle richieste di pagamento entro il termine specificato, qualsiasi creditore può essere escluso dal beneficio di qualsiasi distribuzione effettuata prima che il proprio credito o richiesta sia provata. L'onere di provare il proprio credito ricade sul creditore. Una richiesta di pagamento può essere giudicata solo sulla base delle prove fornite e se tali dettagli sono insufficienti, una richiesta di pagamento può essere respinta o ammessa solo in parte.

Datato il giorno 5 del mese di novembre 2024

Firmato: \_\_\_\_\_



Cormac O'Connor

Liquidatore

AN ARD CHUIRT  
L'ALTA CORTE

2020/77 COS

**VENERDÌ 27 SETTEMBRE 2024**

**DAVANTI AL PRESIDENTE**

**IN MATERIA DI CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY**

**COMPANY**

**E IN MATERIA DI INSURANCE ACT 1936**

**E IN MATERIA DI COMPANIES ACT 2014**

Su richiesta di Kieran Wallace e Cormac O'Connor (il "**Richiedente**"), i Liquidatori congiunti di CBL Insurance Europe Designated Activity Company (In Liquidation) (la "**Società**") ai sensi della sezione 631(1) del Companies Act 2014 (il "2014 Act") (la "**Richiesta**")

E prendendo atto delle dimissioni di Kieran Wallace da Liquidatore della Società il 16 maggio 2023, le cui circostanze sono state dettagliate nell'Affidavit di Kieran Wallace giurato qui il 2° giorno di maggio 2023 e la dichiarazione giurata di Lisa Smyth giurata qui il 29° giorno di maggio 2023, e notando che il Richiedente rimane liquidatore della Società e che la Richiesta continua a suo nome e l'Ordine della Corte datato 30° giorno di maggio 2023

E dopo aver letto il fascicolo ex parte timbrato datato 1° giorno di ottobre 2020, la dichiarazione giurata di Cormac O'Connor giurata qui il 29° giorno di settembre 2020, la dichiarazione giurata di Grace Armstrong giurata qui il 2° giorno di ottobre 2020, la dichiarazione giurata di Lisa Smyth giurata il 26° giorno di novembre 2020, la dichiarazione giurata di Lisbet Dyerberg giurata il 21° giorno di dicembre 2020, la dichiarazione giurata non giurata definitiva di Casey McGrath e i documenti e le prove a cui si fa riferimento nelle suddette dichiarazioni giurate

E la questione che verrà sottoposta all'udienza dinanzi alla Corte il 3 marzo 2021

E all'udienza dell'avvocato del ricorrente e dell'avvocato del Financial Services  
Compensation Scheme Limited (il "FISCS")

**E LA CORTE INDIVIDUA PER LA DETERMINAZIONE** alcune questioni derivanti dal  
fascicolo ex parte e dalla dichiarazione giurata di Cormac O'Connor:

**E LA CORTE È STATA LIETA** di riservare la sua sentenza qui

**E LA CORTE HA EMANATO** la sua sentenza qui il 31 luglio 2024

E la questione che verrà sottoposta alla Corte per l'emissione di ordini definitivi in relazione  
alla domanda in questo giorno

**LA CORTE DICHIARA** che le sue direttive in merito alle questioni che si presentano per la  
determinazione sono quelle stabilite nell'Allegato al presente E la Corte avendo riservato la  
sentenza in relazione alle spese della domanda

E l'udienza della Corte con l'avvocato del ricorrente e l'avvocato del FSCS in relazione alle  
spese della domanda

**SI ORDINA** che le spese del ricorrente e le spese del FSCS in relazione alla domanda siano  
entrambe spese nella liquidazione

**NAOMI TAMBLYN**  
**CANCELLIERE**  
**Perfezionato: 30 settembre 2024**

UNA COPIA CHE ATTESTO  
Signature  
PER IL CANCELLIERE

**McCann FitzGerald LLP**

Avvocati di Cormac O'Connor, liquidatore di CBL Insurance Europe Designated Activity Company (in liquidazione)

**Walkers (Ireland) LLP**

Avvocati del Financial Services Compensation Scheme Limited

## ALLEGATO

	<b>Indicazioni</b>
1	Un contratto di assicurazione di cui la Società era parte alla data dell'ordine di liquidazione (12 marzo 2020) (la "Data rilevante"), e che non è terminato automaticamente secondo i suoi termini, cessa di avere effetto o è stato altrimenti terminato o estinto a seguito dell'emissione dell'ordine di liquidazione che ha determinato la risoluzione dei contratti.
2	
(a)	Tenendo conto delle sezioni 619 e 620 della legge del 2014 e della sezione 75(1) del Bankruptcy Act 1988 Act (il "1988 Act"), come correttamente interpretato, una richiesta di pagamento presentata ai sensi di una polizza assicurativa emessa dalla Società che è stata terminata o estinta o altrimenti ha cessato di produrre effetti alla data di emissione dell'ordine di liquidazione dovrebbe essere ammesso alla prova nella liquidazione della Società come passività della Società che è sorta a causa di un "obbligo contratto" dalla Società ai sensi del primo ramo dell'art. 75(1) del 1988 Act che si applica nel caso di liquidazione della Società in virtù degli artt. 619 e 620 del 2014 Act. L'"obbligo" rilevante è stato "contratto" ai sensi del primo ramo dell'art. 75(1) quando la polizza o il contratto di assicurazione rilevante è stato stipulato dalla Società con l'assicurato. La responsabilità della Società ai sensi di tale contratto è una passività potenziale. L'assicurato ha il diritto di presentare, e il Liquidatore è tenuto ad ammettere come prova contro la Società in fase di liquidazione, una richiesta di pagamento relativa a un evento assicurato ai sensi del contratto pertinente, laddove l'evento si verifichi dopo la Data rilevante.
(b)	Le richieste di pagamento ai sensi di polizze o contratti di assicurazione emessi dalla Società sono dimostrabili in fase di liquidazione della Società sulla base di un "obbligo contratto" e la data in cui l'"obbligo" è stato "contratto" è la data in cui è stato stipulato il relativo contratto e non la data in cui si è verificato l'evento assicurato.
(c)	Se si intende presentare una richiesta di pagamento ai sensi del secondo comma dell'articolo 75(1), che è una richiesta di danni non liquidati derivanti da un "torto" verificatosi prima della Data rilevante, non è sufficiente che il "torto" o l'evento assicurato (supponendo che sia lo stesso del "torto") sia stato commesso o si sia verificato prima di tale data, senza altro.
(d)	Nel caso improbabile che vengano presentate richieste in base al secondo comma dell'art. 75(1), affinché tali richieste siano ammesse alla prova in sede di liquidazione, sarebbe necessario dimostrare che la Società era "responsabile" alla data di emanazione dell'ordine di liquidazione a causa del "torto" in questione. In altre parole, la causa di azione in relazione al "torto" dovrebbe essere completata entro tale data.
3	Il Liquidatore è tenuto ad ammettere alla prova in sede di liquidazione della Società le richieste presentate in base a polizze che si riferiscono a eventi che erano eventi assicurati in base alle polizze e che non si erano verificati prima della Data Rilevante ma che potrebbero verificarsi ed essere notificati alla Società in un momento futuro. Tali richieste rientrano nel primo ramo dell'art. 75(1) della legge del 1988. La responsabilità della Società ai sensi delle polizze pertinenti era una passività potenziale derivante da un "obbligo assunto" dalla Società ai sensi di tali polizze. Nella misura in cui le polizze non rientrano nell'art. 17 e nel Sesto Allegato all'Insurance Act 1909 (la "Legge del 1909"), il principio del "senno di poi" descritto in In Re Northern Counties of England Fire Insurance Company, MacFarlane's Claim (1880) 17 Ch. D. 337 ("MacFarlane's Claim") e discusso in numerosi casi successivi dovrebbe essere applicato dal Liquidatore nel fare una "stima equa" di tali reclami ai sensi dell'art. 620(1) della legge del 2014. Se una qualsiasi delle polizze rientra nel Sesto Allegato del 1909 Act, deve essere applicato il metodo di valutazione pertinente stabilito in tale Allegato.



Richiesta Supplementare (a)	Il Liquidatore è tenuto a trattare le richieste presentate ai sensi delle polizze assicurative che si riferiscono a eventi che si sono verificati ma che non sono stati notificati alla Data Rilevante (e supponendo che tutti gli obblighi di segnalazione o notifica ai sensi delle polizze pertinenti siano rispettati) tentando, come meglio può, di fare una "stima equa" di tali richieste ai sensi della sezione 620(1) del 2014 Act.
Richiesta Supplementare (b)	Il Liquidatore è tenuto a trattare le richieste che possono essere presentate ai sensi delle polizze assicurative che si riferiscono a eventi che non si sono verificati prima della Data Rilevante, laddove tali eventi siano eventi assicurati ai sensi delle polizze, nel modo delineato nella risposta al Paragrafo 2(a) di cui sopra. Nel fare una "stima equa" in relazione a tali richieste, per le polizze che non sono coperte dal 1909 Act, è tenuto ad applicare il principio del "senno di poi" nel Reclamo di MacFarlane. Se una qualsiasi delle polizze rientra nel Sesto Allegato del 1909 Act, deve essere applicato il metodo di valutazione pertinente stabilito in tale Allegato.
4	
(a)	Una richiesta di pagamento da parte di un assicurato o titolare di una polizza o altro beneficiario di cui all'Articolo 268(1)(g) della Direttiva Solvency II per la restituzione di premi non maturati pagati ai sensi di un contratto di assicurazione in cui il contratto è stato risolto o estinto in virtù dell'apertura della procedura di liquidazione al momento dell'emissione dell'ordine di liquidazione è un "credito assicurativo" ai sensi di tale termine nell'Articolo 268(1)(g) della Direttiva Solvency II (e Regolamento 270(1) dei Regolamenti Solvency II).
(b)	Una richiesta di pagamento da parte di una persona che ha pagato un premio a un'impresa di assicurazione per la restituzione di tale premio dall'impresa di assicurazione in circostanze in cui un contratto di assicurazione non è stato concluso o è stato annullato (in conformità alla legge applicabile al contratto) prima dell'apertura della procedura di liquidazione è anche considerata ed è un "credito assicurativo" in virtù del secondo comma dell'articolo 268(1)(g) della direttiva Solvency II (e del regolamento 270(2) del regolamento Solvency II).

**UNA COPIA CHE ATTESTO**

**Signature**

**PER IL CANCELLIERE**